



Per noi contribuenti

a cura del dottor Giuseppe Marino, difensore tributario - www.studiomarino.com



Equitalia sempre più agguerrita: arrivano i ricorsi di fallimento

Le ultime novità sull'atteggiamento sempre più incisivo sui patrimoni dei debitori di Equitalia, arrivano da Napoli, dove pochi mesi fa è stato richiesto per la prima volta il fallimento di una società per soli debiti con l'esattoria.

Il fallimento però non può essere sempre richiesto, ma grazie alle ultime riforme del diritto fallimentare il ricorso di fallimento è circoscritto a casi con patrimoni e debiti molto più consistenti.

Con l'emanazione del **decreto legislativo 12 settembre 2007, numero 169**, il diritto fallimentare, che resta regolamentato dal **Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 267**, ha raggiunto il suo assetto definitivo, dopo una prima correzione contenuta nel **decreto legislativo 9 gennaio 2006, numero 5**.

Le novità della prima riforma, contenuta nel decreto legislativo numero 5/2006, sia quelle della seconda riforma, riportate nel decreto legislativo numero 169/2007, hanno riguardato anche i requisiti per l'assoggettamento alle procedure fallimentari. Il decreto legislativo numero 5/2006 è entrato in vigore il 16 luglio 2006 e il decreto legislativo numero 169/2007 è entrato in vigore il 1 gennaio 2008 per cui le nuove disposizioni del decreto legislativo numero 169/2007, fra cui anche i requisiti per l'assoggettamento alla procedura fallimentare, **si applicano** ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti il **1 gennaio 2008**, così come alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.

I REQUISITI PER ESSERE SOGGETTI ALLE PROCEDURE

Per poter essere assoggettati a fallimento è necessaria la sussistenza di due requisiti oggettivi e soggettivi che riguardano sia le persone fisiche, sia le società.

Il **requisito oggettivo** non è mutato, ed è dato dalla **condizione di insolvenza**, ossia quando, a seguito di inadempimenti o di altri fatti esteriori, il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il requisito oggettivo non è però sufficiente per essere soggetto alla procedura fallimentare.

Occorre anche il rispetto del requisito soggettivo.

In altre parole, per l'esenzione dalla procedura fallimentare, bisogna che siano congiuntamente presenti i seguenti requisiti:

1) aver avuto, **nei tre esercizi antecedenti** la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), un **attivo patrimoniale** di ammontare complessivo annuo **non superiore a 300.000 euro**;

2) aver realizzato (in qualunque modo risultati) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), **ricavi lordi** per un ammontare complessivo annuo **non superiore a 200.000 euro**;

3) avere un ammontare di **debiti** anche non scaduti **non superiore a 500.000 euro** (requisito introdotto dal decreto legislativo numero 169/2007).

Tutti coloro che presentano parametri inferiori a queste soglie non sono soggetti al fallimento, per cui i relativi creditori possono avviare procedure esecutive individuali, che sono invece vietate durante le procedure concorsuali.

Va ricordato che, a seguito della prima riforma, i parametri erano solo due ed inoltre era sufficiente, ai fini dell'esclusione dalla procedura fallimentare, il superamento di uno solo dei seguenti requisiti:

- 1) investimento nell'azienda non superiore a 300.000 euro;
- 2) ricavi lordi, calcolati sulla media degli ultimi tre anni (o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore), per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro.

Queste modifiche si spiegano per il fatto che l'attuazione della prima riforma aveva ridotto eccessivamente il numero di imprese suscettibili di fallimento, con il risultato che i creditori degli imprenditori minori, che costituiscono però il grosso del tessuto produttivo italiano, erano rimasti insoddisfatti, nei casi in cui non erano stati abbastanza rapidi nell'avviare le classiche procedure esecutive individuali, che sono ovviamente interdette nelle procedure concorsuali.

IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Gli articoli 146 e seguenti del Regio Decreto numero 267/42 disciplinano il fallimento di società sia di capitali che di persone.

Il titolo dell'articolo 146 era stato modificato in occasione della prima riforma, **includendovi anche i soci di s.r.l.**, ai sensi dell'articolo 2476, comma 7 del codice civile, che prevede la loro responsabilità solidale con gli amministratori, quando hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società.

Il legislatore del decreto legislativo numero 5/2006 aveva però ritenuto opportuno indicare separatamente le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi sociali (ossia i sin-

daci ed i revisori contabili), ed i liquidatori, rispetto a quelle contro i soci di s.r.l.

Relativamente alle s.r.l., va sottolineato come con la prima riforma era stata adottata una formulazione aperta, in virtù della quale le azioni di responsabilità riguardanti i componenti degli organi di controllo possono essere esperite sia nei casi di obbligatorietà della loro nomina sia nelle ipotesi di facoltatività.

Quanto agli amministratori della s.r.l. si è lasciato agli interpreti il compito di stabilire se il curatore potesse esercitare nei confronti degli amministratori di s.r.l. solo l'azione di responsabilità sociale, o anche quella prevista a difesa dei creditori sociali. Era stato infine soppresso il vecchio terzo comma dell'articolo 146 che consentiva al giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilità, di disporre le opportune misure cautelari, in quanto la giurisprudenza aveva già di fatto implicitamente abrogato tale disposizione;

d'altro canto il nuovo ruolo assegnato al giudice delegato dalla prima riforma rendeva incompatibile l'assunzione da parte dello stesso di misure cautelari. Individuate le novità della prima riforma, a cui non hanno fatto seguito particolari novità con la seconda riforma, e volgendo ora l'attenzione alle disposizioni specifiche dell'articolo 146, emerge, in primo luogo, l'equiparazione degli amministratori e dei liquidatori della società al fallito, essendo stabilito che essi sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49 del Regio Decreto numero 267/42, relativi alla comunicazione al curatore di ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

Il nuovo **articolo 49 della legge fallimentare** prevede che l'imprenditore, del quale sia stato dichiarato il fallimento, gli amministratori ed i liquidatori di società o degli enti soggetti alla procedura di fallimento, **sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.** E' poi attribuito dall'articolo 146 al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il Comitato dei creditori, l'esercizio delle seguenti azioni:

1) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo (esempio, i sindaci ed i revisori contabili), i direttori generali ed i liquidatori;

2) l'azione di responsabilità contro i soci della s.r.l., quando, insieme agli ammini-

stratori, hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società (ex articolo 2476, comma 7, codice civile).

Sempre in tema di fallimento di società di capitali vi è la disposizione dell'articolo 150 Regio Decreto numero 267/42, modificato dall'articolo 133 decreto legislativo numero 5/2006, relativa ai versamenti dei soci a responsabilità limitata.

IL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Le conseguenze del fallimento per i soci delle società di persone sono affrontate dagli articoli 147-149 della legge fallimentare.

Considerato che soggetto al fallimento è l'imprenditore, anche non commerciale, purché non piccolo, è sembrato opportuno al legislatore della prima riforma puntualizzare, con l'articolo 147, che il fallimento di una società in nome collettivo o in accomandita semplice oppure in accomandita per azioni produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. La disposizione *«pur se non persone fisiche»* è stata inserita al fine di chiarire che falliscono per estensione anche le eventuali società (sia di capitali che di persone), socie (ai sensi dell'articolo 2361, comma 2, del codice civile) di società di persone.

Viene altresì disposto che in questo caso **il fallimento dei soci non può essere dichiarato, decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata**, se sono state osservate le formalità per rendere noti i fatti indicati ai terzi, così recependo le conclusioni della sentenza della **Corte costituzionale del 21 luglio 2000, numero 319**.

Il legislatore della prima riforma aveva poi apportato ulteriori novità:

1) si recepisce con l'articolo 147 un noto orientamento giurisprudenziale in tema di socio e di società occulta;

2) si disciplinava il regime delle impugnazioni, richiamando le disposizioni sul reclamo verso il decreto di rigetto della domanda;

3) si abrogava la disposizione relativa all'esclusione delle disposizioni alle cooperative, ormai inutile.

L'articolo 147 afferma poi, innovando rispetto al sistema esistente prima delle riforme, che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione, o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati.